

Progettista e Direttore Lavori
(dott. ing. Domenico Brusca)



€ 99.995,00

IMPORTO DEL PROGETTO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SECONDO LOTTO FUNZIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI DUE COLOMBARI

OVEST DEL CIMITERO ESISTENTE.

LOCULI ADIACENTI AL MURO DI CINTA LATO OVEST DELL'AMPLIAMENTO LATO

PROGETTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 18 COLOMBARI OGNUNO CON N. 36

PROGETTO GENERALE DEL CIMITERO COMUNALE AMPLIAMENTO DI P.R.G.

COMUNE DI AUGUSTA



CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE,

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per

la realizzazione di due colombari, contenenti n. 36 loculi caduno, adiacenti al muro di

cinta lato ovest nell'ampliamento lato ovest del cimitero comunale nell'ampliamento lato

ovest del cimitero di comunale.

Art. 2. Forma e ammontare dell'appalto

Il presente appalto è dato a: **misura**

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta a € 72.521,96 (€

settantadue mila cinquecento ventuno //96) oltre IVA al 10%.

Ad esso si associa

DISTRIBUZIONE IMPORTI PER CATEGORIA DI LAVORO

N° d'ordine Designazione delle categorie di lavoro ed oneri Importo dei lavori %

1)	Conglomerati cementizi	€	17.810,65	25,02%
2)	Acciaio	€	16.871	23,70%
3)	Casseforme	€	19.277,73	27,09%
4)	Pavimentazioni e rivestimenti	€	7.515,35	10,56%
5)	Intonaci e impermeabilizzazioni e varie	€	9.699,33	13,63%
	TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA	€	71.174,06	100,00%

VARIAZIONI DEGLI IMPORTI

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di

lavoro e delle diverse opere, soggetti al medesimo ribasso d'asta, potranno variare tanto in più

quanto in meno, e ciò in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche,

aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario ed opportuno

apportare al progetto, nei limiti e con le prescrizioni del vigente Capitolato Generale, approvato

con DPR 19/04/2000 n° 145, come modificato dalla LR n° 7/2002

Art. 3. Descrizione dei lavori

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più

precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

Conglomerati cementizi
Acciaio
Casseforme

Pavimentazioni
Rivestimenti
Impermeabilizzazioni

Nessuna opera viene esclusa dall'appalto

Art. 4. Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto.

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località ove dovrà sorgere e le principali dimensioni:

Cimitero di Augusta, ampliamento lato ovest, adiacenti al muro di cinta lato ovest

Le opere previste in progetto prevedono:

1. Costruzione strutture in c.a., come da disegni esecutivi, con realizzazione loculi e coperture
2. Vespajo di pietra per formazione pavimentazione portico, previo massetto di sottofondo
3. Intonaco pareti
4. Impermeabilizzazione
5. Collocazione di lastre di pietra lavica per formazione gradoni di accesso e scivolo

Art. 5. Variazioni delle opere progettate

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale previsto dall'art. 3, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modifiche ed integrazioni e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui alla L. 11 febbraio 1994, n° 109 come modificata dalle Leggi 216/95, 549/95, 127/97, 191/98 e 415/98, con le modifiche apportate dalla L.R. n° 2/2002.

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art. 6. Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, previsto dall'art. 3 comma 5 della legge 109/94 e successive modificazioni, apportate dalla L.R. n° 7/2002.

L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,

di igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n° 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle U.U.S.S.L., alle norme CEI, U.N°I, C.N°R., Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Leg.vo. 493/96 ed al D.Leg.vo 626/94 (come modificato ed integrato dal D.Leg.vo 19 novembre 1999, n° 528), in materia di segnalatica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Leg.vo 15.8.1991, n° 216 ed alla legge 26 ottobre 1995, n° 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, il Capitolato Generale ed i seguenti elaborati grafici e cartacei del progetto esecutivo:

- 1) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari vigenti alla data di esecuzione dei lavori
- 2) Le Norme emanate dal C.N.R., le Norme U.N.I.
- 3) Elenco Prezzi Unitari
- 4) Relazioni di calcolo strutturale e tecnica-esplicativa
- 6) Tavole grafiche delle opere e particolari di esecuzione

Art. 8. Qualificazione dell'impresa appaltatrice

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'impresa per le categorie e classifiche previste nel presente progetto, così come richiesto dalle modalità previste dal Regolamento del sistema di qualificazione istituito a norma dell'art. 8, c. 2 della legge 109/94.

Art. 9. Cauzione definitiva

L'impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 20% (venti per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante

Art. 10 - Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n° 109 e s.m. e i. l'Impresa

appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 11 - Consegna dei lavori - Programma operativo dei lavori Inizio e termine per l'esecuzione - Consegne parziali - Sospensioni

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 10 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di L.L.P.P..

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine prorogabile di giorni 5 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile

ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorso 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 100 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 500,00, (dicansi € cinquecento//00). Se il ritardo dovesse essere superiore a 20 giorni a partire dalla data di consegna, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Direzione

dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Impresa e approvato dal Direttore dei lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonomia valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negoziabilmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D.Leg.vi 626/94, 494/96 e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla

omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e de

attrezzature di cantiere.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Art. 12. Tempo utile per la ultimazione dei lavori e penale per il ritardo *90 (scaduta)*
Il tempo utile per dare ultimati i lavori in appalto resta fissato in giorni **120 (cento venti)**; naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna

In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita nella misura di € 150 per ogni giorno di ritardo

Resta espressamente stabilito e accettato che, qualunque sia la motivazione della concessione di una eventuale proroga, l'Appaltatore non avrà diritto per questa a compensi od indennizzi di alcun genere

Art. 13. Pagamenti in acconto

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo

credito, al netto del ribasso prescrite ritenute, raggiunga la cifra di € 30.000,00, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di garanzia.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori

Art. 14 Conto finale

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro sessanta giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 15. Collaudo

La collaudazione dei lavori deve essere iniziata entro 90.giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La collaudazione stessa deve essere conclusa entro 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al Regolamento in materia di LL.PP.

Art. 16 Definizione delle controversie

La definizione di eventuali controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate nel Dig 50/2016

È escluso l'arbitrato

Art. 17. Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.

17.1 - Conglomerato cementizio armato.

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrittibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

per opere in economia - Invariabilità dei prezzi - Nuovi prezzi

Art. 18. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni

collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbotitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon

lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinito dopo la posa in opera.

protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiusura per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiodi, perni occorrenti per il per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il

dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante

17.3 Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali.

possa essere l'entità delle opere stesse.

intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si

nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei

nell'intonaco.

intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti

17.2 - Pavimenti.

compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

elettrosaldato sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo strido è Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete

l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccezzuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonchè per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

- c) circa i noii, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonchè il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Vale altresì quanto altro stabilito dall'art. 26, comma 4 della medesima legge.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dalle

Norme